

# LA PREVIDENZA FORENSE

QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

1

gennaio-aprile

2010

LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE FORENSE

IN MEMORIA DI GIORGIO AMBROSOLI

LA LUNGA ATTESA



# Sommario

**LA PREVIDENZA FORENSE**  
 QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

**1** gennaio-aprile  
**2010**

**Presidente**

Avv. Marco Ubertini

**Direttore Responsabile**

Avv. Dario Donella

**Comitato di Redazione**

Avv. Roberto Aloisio  
 Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli  
 Avv. Leonardo Carbone  
 Prof. Franco Cipriani  
 Avv. Remo Danovi  
 Avv. Alarico Mariani Marini  
 Avv. Carlo Martuccelli  
 Avv. Giuseppe Orsini  
 Avv. Paolo Rosa

Per il Consiglio di Amministrazione:  
 Avv. Salvatore Di Cristofalo

**Segreteria del Comitato di Redazione**

Dott.ssa Donatella Asquino  
 tel. 06 36205665, fax 06 36205726

**Registrazione del Tribunale di Roma**

18.4.1978 n. 17230  
 Tiratura 140.000 copie  
 ISSN 1827-7373

**Direzione e redazione**

Via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma  
 tel. 06 36205665, fax 06 36205726  
 e-mail: asquino@cassaforense.it

**Editore**

Il Sole 24 ORE S.p.A.

**GRUPPO 24ORE**

Sede legale:  
 via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
 Redazione:  
 p.zza dell'Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma

**Nuovo progetto grafico**

Design e grafica - Il Sole 24 Ore S.p.A.  
 Area professionisti  
 p.zza dell'Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma

**Impaginazione grafica**

NCS media S.r.l.

**Stampa**

Arti Grafiche Boccia S.p.A.  
 via Tiberio Claudio Felice, 7  
 84131 Salerno

**Concessionaria di Pubblicità**

Focus Media Advertising  
 via Canova, 19 - 20145 Milano  
 tel. 02 34538183, fax 02 34538184  
 e-mail: info@focusmedia.it

Numero chiuso in redazione il 5 maggio 2010  
 Finito di stampare il mese di maggio 2010

Sped. in Abb. Post.  
 D.L. 353/2003 conv.  
 L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma

In copertina:  
 Tempio di Vesta (Roma)

**EDITORIALE**

Approvata la riforma previdenziale: ora guardiamo al futuro  
 di **Marco Ubertini** **2**

**AVVOCATURA**

**ordinamento professionale**  
 La lunga attesa di **Dario Donella** **5**

**avvocati**  
 Giorgio Ambrosoli di **Remo Danovi** **7**

Essere indipendenti. Giorgio Ambrosoli trent'anni dopo  
 di **Alarico Mariani Marini** **11**

Ci ha lasciati il decano degli avvocati italiani a cura di **g.c.** **14**

**professione forense**  
 Dieci domande al vice presidente di Cassa forense  
 sul rinnovo dei Consigli dell'Ordine  
 a cura di **Dario Donella** **16**

Rassegna della stampa forense  
 di **Giuliano Berti Arnoaldi Veli** **18**

**giudizi civili**  
 Arbitrato di **Roberto G. Aloisio** **30**

Mediazione e conciliazione di **Carlo Martuccelli** **35**

La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di **Giuseppe Orsini** **37**

**GIURISPRUDENZA FORENSE**

La Corte di Strasburgo tra il processo civile e i crocifissi  
 di **Franco Cipriani** **42**

**PREVIDENZA**

**presentazione**  
 Una riforma generazionalmente compatibile di **Paolo Rosa** **44**

**riforma previdenziale**  
 La riforma dei contributi e delle prestazioni della Cassa nazionale  
 di previdenza e assistenza forense **56**

**l'informazione**  
 I dati aggiornati di **Maria Caterina Neri Sernerri** e **Gennaro Florio** **68**

**norme previdenziali**  
 Trattamento minimo della pensione forense di **Leonardo Carbone** **76**

Assoggettabilità delle pensioni "forensi" ad Irpef  
 e controversia tra sostituto e sostituito di **Leonardo Carbone** **81**

**GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE**

La Cassazione conferma l'autonomia normativa  
 degli enti previdenziali nota di **Paolo Rosa** **84**

**LETTERE E QUESITI** **95**

# Arbitrato

*L'arbitrato è istituito a cui troppo raramente gli avvocati gradiscono ricorrere, mentre offre grandissimi vantaggi rispetto al giudizio civile. La celerità della procedura, la competenza giuridica degli arbitri, spesso scelti tra i migliori professionisti, la complessità di molte vicende della vita dei commerci che mal si prestano ai formalismi del giudizio ordinario, suggeriscono di propendere con maggior frequenza verso l'arbitrato.*

*Molta diffidenza è probabilmente dovuta alla poca conoscenza dell'istituto, di cui qui vengono sinteticamente tracciate le vicende delle modifiche normative e degli aspetti caratteristici della disciplina.*

di **Roberto G. Aloisio**

## 1. Preambolo

*“In origine la giustizia fu affidata agli arbitri, ossia a persone che nella comunità primitiva godevano di fiducia e di prestigio. Non infrequente dovette essere, in epoche in cui fas e ius apparivano mescolati e confusi fra loro, il ricorso ai sacerdoti per dirimere le controversie”.*<sup>1</sup>

Ben lungi dall'epoca descritta in classica prosa da Giovanni Verde, si assiste oggi ad una dettagliata disciplina legislativa (che con il *fas* nulla più condivide), sfociata nell'ultimo intervento costituito dal *d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40*, che in questa sede mi propongo di esaminare in larghe linee, per mettere in luce come l'ordinamento accolga favorevolmente l'istituto dell'arbitrato, un tempo guardato con sospetto, quasi costituisse una minaccia al monopolio (della giustizia) riservato allo Stato.

Ciò spiega quanto sia esatta l'osservazione di Federico Carpi secondo la quale *“quanto più si espande il successo dell'arbitrato [...omissis...], tanto più si afferma l'esigenza di ricondurre la discipli-*

*na «all'interno del diritto dello Stato», anche con discipline vincolanti”*<sup>2</sup>.

Svolgo quindi di seguito poche riflessioni generali che spero valgano a dare al lettore un quadro di sintesi dell'arbitrato e la linea di tendenza (storica) di non ostracismo dell'attuale legislatore verso l'arbitrato in tutte le sue forme<sup>3</sup>.

## 2. Il rapporto tra giustizia statale e giustizia arbitrale

L'esigenza del resto di mettere sotto osservazione il fenomeno in questione si avverte in forma evidente ogni qual volta intervenga una riforma (quale quella appunto contenuta nel *d.lgs. n. 40 del 2006*) che ha praticamente ridisegnato il titolo ottavo del libro quarto del codice di rito. Partendo da questa normativa, si può tentare di cogliere – attraverso l'utilizzazione del linguaggio essenziale di un avvocato che si rivolge ai propri Colleghi – il livello di maturità di un istituto che si è sempre più evoluto nella pratica degli affari, pur in presenza di un atteggiamento storicamente non benevolo del legislatore.

Quando si parla del ruolo dell'arbi-

trato nella prevenzione e composizione delle controversie si fa all'evidenza riferimento ai rapporti tra **arbitrato e giudizio civile**, tra **arbitro e giudice**.<sup>4</sup>

Tra giustizia statale e giustizia arbitrale si sono date alterne vicende. Si è passati infatti da (a) un primo periodo di sospetto dell'ordinamento, definito dalla dottrina di *“libertà vigilata”* dell'arbitrato, a (b) un secondo, per così dire, di *“tolle-ranza”*, sino a giungere ai giorni nostri in cui si parla di (c) *“autonomia”* dell'arbitrato rispetto al giudizio civile<sup>5</sup>.

Il periodo c.d. di *“libertà vigilata”* è quello originario disegnato dal codice di rito del 1942, in cui il lodo privo dell'omologazione del pretore era un *quid nullum* sulla scena giuridica: mi riferisco al previgente art. 825 *cod. proc. civ.* che stabiliva che il lodo doveva essere depositato da uno degli arbitri nella cancelleria del pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di sottoscrizione, con queste alternative conseguenze di ordine giuridico:

- a) il decreto di esecutorietà dava vita alla sentenza arbitrale;
- b) senza l'omologazione del preto-

re, il lodo era radicalmente inesistente.

In sostanza, nel periodo di “*sospetto*”, la giustizia statale aveva un’indiscussa supremazia sull’arbitrato e non a caso vigeva il principio della *vis attractiva*.

Dopo il periodo di tolleranza (iniziato nel 1983 e sul quale non mi soffermerò), si perviene ai giorni nostri in cui la dottrina parla di “*autonomia dell’arbitrato*”, precisandosi che *autonomia* non significa *autosufficienza*, posto che, anche dopo la riforma del 2006, l’arbitrato continua ad aver bisogno del supporto del giudice statale<sup>6</sup>; il che si verifica, a titolo esemplificativo:

- a) *nella fase di avvio del procedimento*, ove il presidente del tribunale nomina gli arbitri quando manchi la volontà delle parti (art. 810 cod. proc. civ.) ovvero sostituisce l’arbitro venuto meno (art. 811 cod. proc. civ.) o inadempiente (art. 813 bis cod. proc. civ.); *nel corso del procedimento istruttorio*, ove gli arbitri possono chiedere al presidente del tribunale di
- b) disporre l’ordine di comparizione del teste renitente (art. 816 ter cod. proc. civ.);
- c) *al termine del procedimento arbitrale*, quando il lodo, per conseguire la forza esecutiva, ha bisogno del decreto di esecutorietà da parte del giudice unico del tribunale (art. 825 cod. proc. civ.).

### 3. Gli interventi legislativi e giurisprudenziali (della Corte costituzionale e della Corte di cassazione) sull’arbitrato

La storia dell’arbitrato in Italia, a partire dal disegno tracciato dal Re regio decreto 28 ottobre 1940 n. 1443, è caratterizzata da tre interventi di riforma:

- 1) la **legge 9 febbraio 1983 n. 28** con cui il lodo rituale si affranca dall’*exequatur* pretorile, per divenire “*atto vincolante*”. In altri termini, perché la decisione degli arbitri “*nasca viva e vitale*”<sup>7</sup> non è più necessario l’intervento del giudice, posto che l’ultimo comma dell’art. 823, cod. proc. civ. (aggiunto dall’art. 2 della l. 9 febbraio 1983 n. 28) disponeva che “*il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione*”;
- 2) la **legge 5 gennaio 1994 n. 25** sotto la cui vigenza si forma un importante arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>8</sup> che definisce la decisione arbitrale “*quale atto riconducibile, in ogni caso, all’autonomia negoziale e alla sua legittimazione a derogare alla giurisdizione, per ottenere una privata decisione della lite, basata non sullo ius imperii, ma solo sul consenso delle parti*” e per questo motivo “*non assimilabile ad una pronuncia giurisdizionale e da collocarsi in posizione del tutto autonoma e alternativa al giudizio civile ordinario*”;
- 3) infine, la disciplina vigente dettata, su delega della legge **14 maggio 2005 n. 80**, dal **decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40**, che riscrive il titolo ottavo del libro quarto del codice di rito.

È su questa normativa che vorrei riflettere per definire lo stato di salute del nostro istituto, non senza rilevare preliminarmente che l’arbitrato rituale è uscito indenne da tutti i giudizi di legittimità costituzionale succedutisi nel tempo:

- Corte Cost. 2 maggio 1958 n. 35;
- Corte Cost. 12 febbraio 1962 n. 2;
- Corte Cost. 14 luglio 1977 n. 127;

– Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 488;

– Corte Cost. 8 giugno 2005 n. 221.

Con quest’ultima sentenza – sempre per restare nell’ambito del rilievo preliminare – la Corte Costituzionale ha messo in evidenza che l’art. 24 Cost., quando prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, obbliga lo Stato ad apprestare l’organizzazione giudiziaria necessaria per garantire i diritti (ex art. 101 Cost.), ma non obbliga il cittadino a farvi ricorso: “*quest’ultimo, come può decidere di non tutelare i propri diritti, così può decidere di tutelarli diversamente e, quindi, senza ricorrere al giudice dello Stato. Il fondamento dell’arbitrato, quindi, dal punto di vista negativo, è nell’art. 24 Cost. e, dal punto di vista positivo, è nell’autonomia, là dove si muove dentro i confini del lecito possibile*”<sup>9</sup>.

Oggi può dirsi che l’area delle controversie arbitrabili si è molto dilatata perché, ai sensi dell’art. 806 cod. proc. civ., possono formare oggetto delle convenzioni di arbitrato tutte le controversie “*che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge*”, con ciò volendosi stabilire “*l’equazione che ciò che non è disponibile sul piano sostanziale non è disponibile neppure sul piano della tutela*”<sup>10</sup>.

In sostanza, per la normativa vigente, “*il campo dell’indisponibilità che impedisce il ricorso all’arbitrato è destinato a ridursi alla stretta area in cui l’interesse generale è così forte, da imporre già sul piano sostanziale che il potere di disporre del diritto non spetti al solo titolare, ma anche ad altri soggetti*”<sup>11</sup>.

#### 4. L'arbitrato nell'ambito del commercio nazionale ed internazionale (ovvero della profezia di Giuseppe Ferri)

Prima di affrontare una valutazione un po' più analitica dell'istituto (come ridefinito dal *d.lgs. n. 40 del 2006*), sono opportune alcune notazioni per mettere in evidenza come l'arbitrato si sia sviluppato soprattutto nell'ambito commerciale ove le imprese e gli imprenditori hanno avuto (e hanno tuttora) bisogno di una rapida soluzione delle controversie, che generalmente si consegue attraverso il giudizio arbitrale<sup>12</sup>.

Sono passati oltre trent'anni da quando un glorioso Maestro, Giuseppe Ferri, precorrendo i tempi, ebbe l'intuizione (fondata sulle forti esperienze dottrinarie e forense) di cogliere la profonda modificazione del fenomeno arbitrale: "l'arbitrato" – disse negli anni 70 – "è uscito dalla sua fase artigianale e si è in un certo senso istituzionalizzato. Divenuto tecnica di gruppo o di categoria, e quindi fenomeno ricorrente e non più occasionale, l'arbitrato si svolge normalmente sotto gli auspici di organizzazioni professionali settoriali o di camere permanenti di arbitrato istituite presso le camere di commercio interne e internazionali che offrono i loro servizi agli appartenenti alla categoria o in genere ai commercianti e agli industriali.

All'arbitrato organizzato ad hoc si sostituisce l'arbitrato istituzionale, preorganizzato e sistematico basato sui propri regolamenti ed espletato da un corpo di arbitri pre-determinato e che dia le necessarie garanzie di competenza, di serietà e di probità"<sup>13</sup>.

#### 5. Il nuovo clima di favore dell'ordinamento verso l'arbitrato

Ciò che a me preme di rilevare a questo punto della riflessione è che, allo stato attuale, di **rinnovellata crisi del diritto e della giurisdizione**, il ricorso all'arbitrato viene vissuto in un clima di particolare favore dell'ordinamento, formatosi sotto la spinta della concezione elaborata da una importante sentenza della Corte Costituzionale<sup>14</sup> che ha evidenziato – ancor prima della riforma del 2006 – che **il giudizio arbitrale è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione**, pur essendo gli arbitri «*estranei all'organizzazione della giurisdizione*». L'affermazione secondo cui il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, per l'obiettivo applicazione della legge da parte di soggetti *super partes*, conduce ad affermare la *potestas* degli arbitri di sollevare la questione di costituzionalità, oggi normativamente riconosciuta dall'art. 819 bis comma 1° n. 3 cod. proc. civ.

Non è dunque un azzardo oggi il dire che il **sistema positivo garantisce e tutela il processo arbitrale come sistema alternativo alla giurisdizione statale**.

Qui segnalo al lettore alcuni profili innovativi introdotti dal *d.lgs. n. 40 del 2006* che rappresentano indici di sicura conferma del clima di favore di cui gode l'arbitrato nell'attualità:

a) l'art. 806 cod. proc. civ. che attribuisce agli arbitri una **competenza generale** in ordine all'arbitrabilità delle controversie, tranne il caso residuale dei diritti indisponibili e salvo i divieti espressi contenuti in leggi speciali;

b) la possibilità di devolvere in arbitrato le **controversie future** relative ai "rapporti non contrattuali determinati" (art. 808 bis cod. proc. civ.);

c) l'espressa previsione, per la prima volta dall'entrata in vigore del codice del '40/42, dell'**arbitrato irrituale** che dà luogo non già ad un lodo *stricto sensu*, bensì ad una "**determinazione contrattuale**" (art. 808 ter cod. proc. civ.). Con questo nuovo articolo del codice si definisce normativamente un fenomeno da sempre utilizzato nell'esperienza pratica, quello appunto dell'**arbitrato irrituale**, non aduso in altri ordinamenti, di cui si auspicava o si vaticinava la sua sparizione dal diritto vivente italiano;

e) la convenzione di arbitrato, nel dubbio, deve interpretarsi nel senso che la competenza degli arbitri si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (art. 808 quater, cod. proc. civ.);

f) **la proroga della efficacia** della convenzione arbitrale, nel senso che, se gli arbitri non hanno pronunciato sul merito della controversia, perdura l'efficacia della convenzione di arbitrato;

g) la possibilità per gli arbitri, nell'istruzione probatoria, se il testimone rifiuta di comparire, di richiedere al presidente del tribunale l'ordine di comparizione (art. 816 ter cod. proc. civ.);

h) il potere degli arbitri di chiedere alla **P.A. informazioni scritte** relative ad atti e documenti dell'amministrazione che è necessario acquisire al giudizio (art. 816 ter, che ricalca la norma di cui all'art. 213 cod. proc. civ.);

i) la potestà degli arbitri, come dei

giudici togati, di “dialogare” con la **Corte Costituzionale** ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (art. 819 bis);

- j) la più ampia competenza degli arbitri che non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi affidata ed una causa pendente davanti all’autorità giudiziaria, che declama la caduta del principio (previgente) della *vis attractiva* (art. 819 ter cod. proc. civ.);
- k) l’improponibilità, in pendenza del processo arbitrale, di *domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione d’arbitrato* (art. 819 ter ultimo comma, cod. proc. civ.);
- l) la fattispecie “regina” che denota il favore dell’ordinamento verso l’arbitrato contenuta nell’824 bis cod. proc. civ. che stabilisce che il lodo “ha dalla data della sua ultima sottoscrizione **gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria**”. Da tale *dictum legislativo* si ricava che v’è, nell’attuale sistema, una perfetta equiparazione, *quoad effectum*, tra sentenza e lodo: il deposito di quest’ultimo nella cancelleria del tribunale serve soltanto a fini esecutivi (e quindi coercitivi). Il lodo appena emesso dagli arbitri nasce già come sentenza e, in quanto tale, **può immediatamente essere impugnato per nullità dinanzi alla Corte di Appello** (art. 827 e 828 cod. proc. civ.); laddove il *lodo arbitrale non più impugnabile* vincola le parti, dato che il rapporto giuridico sostanziale, dedotto in giudizio, trova il suo definitivo assetto nell’accertamento, costituzione o modificazione decretati dalla pronuncia arbitrale.

Questi sono gli indici che a me pare facciano cogliere a piene mani non solo che l’epoca di libertà vigilata dell’arbitrato è definitivamente tramontata, ma soprattutto che **l’ordinamento valuta positivamente il fenomeno**, apprestando una tutela penetrante alle convenzioni d’arbitrato e al relativo procedimento (che da esse segue).

## 6. I “vantaggi giuridici” dell’arbitrato

Spetterà ora ai privati e agli organismi preposti ai fini degli arbitrati amministrati diffondere (come si dice in gergo) la cultura dell’arbitrato. Questo sviluppo già in atto (è agevole prevedere che) si avrà soprattutto nell’ambito dei rapporti commerciali, segnatamente tra gli imprenditori ove la regola da applicare spesso non si trova più nella legge, bensì nella *lex mercatoria*, “nelle norme uniformi, nelle condizioni generali di contratto, nei contratti tipo, nei moduli e formulari e cioè in un complesso di **regole che sono espressione diretta degli stessi operatori economici**”<sup>15</sup>.

In un ordinamento dinamico, qual è quello dei rapporti di commercio, è inevitabile che gli operatori prediligano la tutela in sede arbitrale, in un ambito cioè ove le decisioni (lodi o determinazioni contrattuali) vengono rese in un arco di tempo ragionevole (tal volta di pochi mesi) da arbitri esperti, dotati generalmente di quattro qualità fondamentali: **competenza, indipendenza, imparzialità e neutralità**<sup>16</sup>.

Lo sviluppo dell’utilizzazione del nostro istituto sarà ancor più accelerato a condizione che tutti gli operatori giuridici in senso lato (mi riferisco innanzitutto agli avvocati, ai notai ed ai commercialisti) facciano uso, nei contratti affidati alle loro rispettive professionalità, delle

clausole compromissorie, contribuendo così a diffondere l’esperienza culturale dell’arbitrato soprattutto nell’ambito del commercio, ove la durata della lite deve essere rapida e gestita da un ceto professionale che offra garanzie di professionalità e di autorevolezza. Un ulteriore vantaggio dell’arbitrato è costituito dal fatto che agli arbitri può essere affidato l’incarico di comporre la lite realizzando la **giustizia dal caso concreto piuttosto che la giustizia astratta consacrata nella legge**: “*quella che può essere considerata una posizione sovvertitrice per il giudice, risponde alla normale posizione dell’arbitro al quale può essere attribuita la funzione di amichevole compositore o di decidere secondo equità o, nell’arbitrato irrituale, di decidere secondo l’arbitrium boni viri*”<sup>17</sup>.

## 7. L’arbitrato internazionale (cenni sulla *lex mercatoria*)

Se l’arbitrato appare utile al commercio interno, esso diventa addirittura un’esigenza insopprimibile nell’area dinamica del commercio internazionale, ove più si avverte la necessità di una disciplina uniforme del contratto e dei rapporti contrattuali.

Da qui la prassi seguita dalle imprese, quando pongono in essere contratti transnazionali, è la convenzione di arbitrato con cui, molto di frequente, l’arbitro utilizza, per la risoluzione della controversia, la *lex mercatoria*, cioè a dire quel sistema di norme “a-nazionali”, “creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati e formato da regole destinate a disciplinare in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti

## AVVOCATURA giudizi civili

commerciali che si instaurano entro l'unità economica dei mercati"<sup>18</sup>.

La *lex mercatoria* può essere definita come "un autonomo sistema giuridico sopranazionale, distinto ed autonomo dai diritti statali, applicabile direttamente ai contratti del commercio internazionale in luogo delle disposizioni dei diritti nazionali"<sup>19</sup>.

In questi ambiti l'arbitrato diventa la prassi comunemente seguita dagli operatori economici e la giurisprudenza arbitrale ben può essere considerata fonte del diritto, perché è frequente che i principi generali del commercio internazionale vengano tratti dalla giurisprudenza arbitrale<sup>20</sup>.

Ho voluto fare un cenno all'arbitrato internazionale soltanto per dare una visione di insieme dell'importanza che l'istituto ha assunto sul versante trans-nazionale, che mal sopporta i rigidi paramenti delle leggi nazionali e va alla ricerca di un diritto uniforme a carattere universale, inteso come vero e proprio ordinamento giuridico della comunità internazionale **dei mercanti**<sup>21</sup>.

### Note

<sup>1</sup>VERDE, Lineamenti di diritto dell'arbitrato, Giappichelli, Torino, 2006, p. 1.

<sup>2</sup>CARPI, Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato, in Quaderni della Riv. trim. dir. proc. civ., Giuffrè, Milano, 2006, p. 4.

<sup>3</sup>In generale, sulle definizioni stragiudiziali delle liti, v. ALPA, La circolazione di modelli di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in Documenti Giustizia, 1993, p. 1463 e ss.

<sup>4</sup>Su questo tema sono ancora istruttive le pagine di SATTA, Contributo alla dottrina dell'arbitrato, Giuffrè, Milano, 1969 passim, ma v., in particolare, pp. 1-5 e 75-105. Le citazioni dottrinarie, in tema di arbitrato, potrebbero riempire un intero volume

bibliografico, ma non si può citare e leggere ogni scritto, come rileva argutamente Federico Bellini a proposito del diritto in generale, quale branca della cultura: "prima di mettere mano alla penna bisognerebbe leggere tutto lo scibile giuridico, ma, dopo aver studiato tutte le parole dette sul diritto, non si riuscirebbe più a scrivere una riga" (BELLINI, Il diritto e il suo contrario, Milano, Giuffrè, 2009, p. X).

Per un esame di carattere generale dell'istituto di cui si parla nel testo, v. PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, Cedam, Padova, 2000, vol. I, pp. 19-32; MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, Cedam, Padova, Volume II/2, pp. 1573-1595. Segnalo anche due recenti commentari: BRIGUGLIO-CAPPONI, Commentario alla riforma del processo civile, Cedam, Padova, 2009, Volume III/2 e MENGHINI (a cura di), La nuova disciplina dell'arbitrato, Cedam, Padova, 2010.

<sup>5</sup>CARPI, L'arbitrato rituale tra autonomia e aiuto giudiziario, in Contratto e Impresa, Cedam, Padova, 1990, p. 901 e ss., § 1. Dello stesso Autore, L'efficacia del lodo arbitrale dopo la riforma del 2006, in Studi in onore di Vittorio Colesanti, Novene, Napoli, 2009, pp. 203-219.

<sup>6</sup>CARPI, L'arbitrato rituale tra autonomia e aiuto giudiziario, cit., p. 901 e ss., § 1.

<sup>7</sup>CARPI, L'arbitrato rituale tra autonomia e aiuto giudiziario, cit., 1990, p. 901 e ss., § 1 e 2.

<sup>8</sup>Cass. 3 agosto 2000 n. 527.

<sup>9</sup>VERDE, Lineamenti del diritto dell'arbitrato, 2a ed., pp. 3-4.

<sup>10</sup>VERDE, op. cit., p. 4.

<sup>11</sup>VERDE, op. cit., p. 5.

<sup>12</sup>FERRI, La funzione dell'arbitrato nella società moderna, Riv. dir. comm., 1974, p. 68. Allo sviluppo dell'arbitrato hanno da sempre contribuito, in modo prevalente, gli avvocati e i professori universitari (questi ultimi, quasi sempre, anche avvocati), i più autorevoli dei quali ricevono la fiducia della designazione come Arbitri per la loro competenza, professionalità, indipendenza, neutralità e (perché no) onestà intellettuale: si tratta di professionisti del diritto che assurgono al rango di Avvocati degli avvocati, una sorta di Barristers anglosassoni, cioè "the cream of the legal profession", come li ha definiti l'autorevole quotidiano londinese TIMES (31 ottobre 2006).

Agli avvocati si addebita, da più parti, la responsabilità di far lievitare i costi della

giustizia: sul punto consiglio di leggere ALPA, I costi dei servizi legali per le imprese. Note preliminari sul metodo di rilevazione dei dati e sulla loro organizzazione, in Contratto e Impresa, Cedam, 2008, p. 200, (in particolare § 5 ove si chiarisce che "non sono (...) gli avvocati, né la disciplina dei servizi legali, la causa della crisi della amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Nessuna indicazione in questo senso proviene dalla ricerca, e quindi chi propugna tesi siffatte ancora una volta ignora i dati e sovrappone ad essi una ideologia avversa – per principio – alle professioni, e in particolare alla professione forense". Sul punto, v., ancora, ALPA, I costi dei servizi legali, cit.

<sup>13</sup>FERRI, op. cit., pp. 65-66. L'attualità di questa dottrina è sotto gli occhi di tutti e non ha bisogno di lunghe dissertazioni.

La più autorevole, a giusta ragione, Camera Arbitrale italiana è quella costituita dalla Camera di Commercio di Milano, che amministra gli arbitrati con una scelta oculata degli Arbitri (nazionali e internazionali), designati (da un Consiglio Arbitrale composto da eminenti giuristi) sulla base delle loro competenze professionali e della loro indipendenza.

<sup>14</sup>Corte Cost., 28 novembre 2001 n. 376.

<sup>15</sup>FERRI, op. loc. cit. Sulla *lex mercatoria* e sul fenomeno della globalizzazione, v., rispettivamente, ALPA, Il diritto commerciale tra *lex mercatoria* e modelli di armonizzazione, in Contratto e Impresa, 2006, p. 86 e GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, Zanichelli, 2005, p. 43.

<sup>16</sup>Sulla deontologia degli Arbitri, v. GRANDE STEVENS, Una finestra sul mondo della deontologia arbitrale, in Rassegna forense, 1990, pp. 284-295; il tema è ripreso, all'interno della deontologia forense in generale, da GALGANO-GRANDE STEVENS, Manualetto forense, Padova, Cedam, 1996, pp. 50-54.

<sup>17</sup>FERRI, op. cit., p. 66.

<sup>18</sup>GALGANO, *Lex mercatoria*. Storia del diritto commerciale, Bologna, 1993, p. 217 e ss.; GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, passim, ma v., in particolare, p. 43.

<sup>19</sup>BORTOLOTTI, Diritto dei contratti internazionali (Manuale di diritto commerciale internazionale), Cedam, Padova, 1997, p. 33.

<sup>20</sup>BORTOLOTTI, op. cit., p. 39.

<sup>21</sup>BORTOLOTTI, op. cit., p. 42.